



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 259/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23832** del registro di segreteria, proposto da:

B. M. nata a omissis il omissis residente in omissis via omissis, omissis C.F.: omissis ed elettivamente domiciliata in Cittanova via T. Edison, 8 presso lo studio dell'Avv. Domenico Mesiti C.F.: MSTDNC61A10E968O, indirizzo di posta elettronica certificata domenico.mesiti@coapalmi.legalmail.it Fax n. 0966/654071 che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Gregorio Romeo C.F.: RMOGGR85S09G791C indirizzo di posta elettronica certificata gregorio.romeo@coapalmi.legalmail.it giusta procura in atti;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano

(PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec:

avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv.

Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante

dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li

23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente

domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso

la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 20.11.2023 la ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di dichiarare il "*diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 01.07.2019*" e per l'effetto, condannare l'Inps a corrisponderle i ratei di pensione di vecchiaia con decorrenza 01.07.2019 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da attribuire al difensore; con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.

A sostegno della propria domanda la ricorrente riferiva di aver lavorato dal 17.10.2001 al 31.08.2014, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, alle dipendenze di diversi Istituti Scolastici e del Ministero dell'Istruzione in totale per otto anni undici mesi e 12 giorni e per tale periodo è stata accreditata la relativa contribuzione nel Fondo pensioni Stato gestito dall'INPS (come da estratto contributivo allegato in atti).

Riferiva, altresì, di aver presentato all'INPS domanda di pensione di vecchiaia in data 31.01.2023 senza ottenere alcuna risposta e, in seguito, di aver proposto ricorso al comitato provinciale.

Ciò premesso, in punto di diritto richiamava l'art. 24 comma 7 del d.l. 201 del 06.12.2011 precisando che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e tale importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato secondo i calcoli ISTAT.

Specificava, tuttavia, che si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni (limite minimo regolamentato dall'art. 24 comma 13 del citato d.l. 201 del 06.12.2011 conv. in legge n. 214 del 22.12.2011); età anagrafica necessaria per il riconoscimento della pensione di vecchiaia poi incrementata, fino ad arrivare attualmente a 71 anni.

Veniva richiamato l'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155 sulla

decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello dell'età pensionabile.

Pertanto, potendo vantare più di cinque anni di contribuzione effettiva nel fondo lavoratori dipendenti dello Stato ed avendo compiuto 71 anni di età, la ricorrente rappresentava il diritto al riconoscimento della pensione richiesta con decorrenza dal 01.07.2019.

2. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati al resistente in data 29.11.2023.

3. Con decreto del 10.2.2024, a seguito dell'assegnazione del giudizio al nuovo relatore come da decreto presidenziale del 23.01.2024, veniva fissata udienza per il giorno 13.6.2024, disponendo la notifica alle parti a cura della segreteria.

4. All'udienza del 13.6.2024 con ordinanza a verbale, vista la mancanza del fascicolo amministrativo, veniva disposto il rinvio all'udienza del 12.12.2024.

5. In data 26.9.2024 veniva depositato il provvedimento di liquidazione della pensione da parte della ricorrente.

6. In data 29.11.2024 l'Inps si costituiva in giudizio con memoria nella quale rappresentava che la ricorrente aveva depositato domanda n. 2147952700091 in data 31/01/2023 la quale veniva accolta e con provvedimento del 19 giugno 2024 veniva liquidata la pensione di vecchiaia n. omissis Cat. VOCTPS, con decorrenza dall' 11 giugno 2019.

Specificava che tale liquidazione è stata effettuata in via

provvisoria sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione datrice di lavoro e disponibile presso l'Inps e che la prestazione verrà liquidata in via definitiva non appena gli uffici dell'Ente disporranno di tutti gli eventuali ulteriori elementi necessari, indicando altresì che, allo stato, l'importo annuo lordo della pensione è di € 4.255,62 e quello mensile lordo è di € 354,64 (doc. 3) e che con il cedolino di Luglio 2024 la provvidenza è stata messa in pagamento con corresponsione degli arretrati (doc 4).

Pertanto, l'Istituto chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

7. All'udienza del 12.12.2024 per la ricorrente è comparso l'Avv. Romeo, il quale aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

L'Avv. Battaglia per l'Inps concludeva per la cessazione della materia del contendere.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. Dalla documentazione in atti depositata dall'INPS risulta l'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico, a fronte della domanda n. 2147952700091 del 31/01/2023, con provvedimento del 19 giugno 2024 con cui veniva liquidata la pensione di vecchiaia n. omissis Cat. VOCTPS, con decorrenza dall'11 giugno 2019, specificando che tale liquidazione è stata effettuata in via provvisoria sulla base della documentazione

allo stato trasmessa dall'Amministrazione datrice di lavoro e che la prestazione verrà liquidata in via definitiva quando gli uffici dell'Ente disporranno di tutti gli eventuali ulteriori elementi necessari, indicando altresì che con il cedolino di Luglio 2024 la provvidenza è stata messa in pagamento con corresponsione degli arretrati, accogliendo dunque le richieste della ricorrente e determinando, ai fini del presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesta da entrambe le parti del giudizio.

9. Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la liquidazione della pensione è avvenuta successivamente all'introduzione del ricorso. Dunque, alla data del ricorso sussisteva un interesse della ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto e, pertanto, sussisteva un interesse ad agire in giudizio che unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso Istituto convenuto con l'adozione del provvedimento in suo favore, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell'Inps, come da dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (alla luce dell'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cass. ord. n. 16573/2010, sent. n.

21444/2018); inoltre, considerata la complessità bassa, la esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, e considerato altresì che non vi è stata istruttoria, nonché il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo l'azione in giudizio – ha pur sempre rivisto in autotutela il provvedimento, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da B. M. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre oneri di legge, in favore di B. M., con distrazione nei confronti del difensore.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 13/12/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni